



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014, addì quattordici del mese di aprile alle ore 20.30 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Presidente Sig. ANDRIOLO STEFANO e con l'intervento del Segretario Comunale dott. ZANON GIUSEPPE

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti Assenti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal

al

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



		Presenti	Assenti
1	ANDRIOLO STEFANO	X	
2	LAGO VALERIO	X	
3	PELLANDA LUIGI	X	
4	DAL MORO ANTONIO	X	
5	POLO GIANPIETRO	X	
6	STOCCO BRUNO	X	
7	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
8	ZONTA GIUSEPPE	X	
9	BASSO PIERLUIGI	X	
10	MIGLIORINI MIRKO	X	
11	POGGIANA MODESTO	X	
12	SARTORE TIZIANO	X	
13	SAVIO MARTINA	X	
14	ZANON MICHELE		X
15	BASTIANON GIANPAOLO	X	
16	TOSO FABRIZIO	X	
17	PAROLIN EROS	X	
18	LAGO MAURO	X	
19	TESSAROLLO ANTONIO	X	
20	GUZZI FRANCESCO	X	
21	CUCCAROLLO DANIELE		XG

Sono presenti N. 19 Consiglieri e assenti N. 2 Consiglieri su N. 21 assegnati al Comune e N. 21 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'IMU di natura patrimoniale, dal tributo sui servizi indivisibili TASI e dalla tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visto il comma 703, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che l'IMU, istituita dall'articolo 13 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Appurato che con il comma 707 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 sono state apportate le seguenti modifiche all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011:

- 1) l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10.
- 2) I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure solo nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1^a gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75;
- 4) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Appurato, altresì, che il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che non è dovuta l'Imposta Municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U., posto all'ordine del giorno nella medesima seduta;

Vista la propria deliberazione n. 23 del 03 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2013:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 9,00 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell'1,40 per mille) per tutti gli altri immobili;
- euro 200,00 come detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con ulteriore incremento, per l'anno 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- 4,00 per mille e detrazione, di cui al punto precedente, per le fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 che disciplina il trattamento tributario dell'ex casa coniugale, stabilendo però che il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, è colui che risulta assegnatario della casa coniugale, individuando come titolo il diritto di abitazione;

Nella medesima delibera veniva stabilito di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Visto la deliberazione posta all'ordine del giorno, di approvazione del Regolamento TASI e di determinazione delle aliquote per l'anno di imposta 2014 per quanto attiene il rispetto dell'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto legge 16/2014 in fase di conversione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, nonché il D.M. 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2014;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento....”*

Preso atto che il comma 444 dell'art. 1 della L. 228/2012 consente, qualora l'ente dovesse intervenire al ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2009, n. 296, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data del 30.09.2014;

Visto il gettito IMU anno 2013 (ultimo anno rendicontato), sulla base del quale è stato stimato il gettito IMU presunto;

Ritenuto di determinare per l'anno 2014 le aliquote IMU come segue:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze per le unità immobiliari non escluse dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 7,60 per mille per i terreni agricoli;
- 9,00 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell'1,40 per mille) per tutti gli altri immobili;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale, imposta non dovuta ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

e di stabilire che:

- si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- non si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, convertito il L. 214/2011, così come modificato dal D.L. 35 del 08.04.2013, convertito in L. 06.06.2013, n. 64, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. Si dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*legge di stabilità 2014*);

Visto il D.L. n. 16 del 06.03.2014, in fase di conversione;

Sentita l'introduzione da parte dell'Assessore al Bilancio Polo Gianpietro;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

- Sartore,
- Guzzi,
- Polo,
- Pellanda,
- Sartore,
- Guzzi,
- Pellanda,
- Guzzi,
- Andriolo,
- dott. Saccardo, Revisore dei Conti,
- Sindaco,

(gli interventi sono contenuti in un CD audio depositato presso la Segreteria Comunale);

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli nr. 14, nr. 1 astenuto (Parolin) e nr. 4 contrari (Sartore, Bastianon, Toso e Guzzi), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare, per l'anno 2014 le aliquote IMU come segue:
 - 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze per le unità immobiliari non escluse dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
 - 7,60 per mille per i terreni agricoli;
 - 9,00 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell'1,40 per mille) per tutti gli altri immobili;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale, imposta non dovuta ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della Legge 147/2013.
- 2) **di determinare** in euro 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non escluse dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze.
- 3) **di considerare** direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- 4) **di non considerare** direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo previsto dal comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 16/2014, in fase di conversione.
- 6) di riservarsi la possibilità di modificare la presente deliberazione entro il 30.09.2014, ai sensi del comma 444, dell'art. 1, della L. 228/2012 al solo fine di ristabilire gli equilibri di Bilancio.
- 7) di delegare il Responsabile dell'Area contabile all'inserimento della presente delibera e del Regolamento in oggetto nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare gli stessi sul sito istituzionale del Comune.
- 8) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 19 , votanti n. 19
 - Favorevoli n. 14
 - Astenuti n. 1 (Parolin)
 - Contrari n. 4 (Sartore, Bastianon, Toso e Guzzi)la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Parere regolarità tecnica - art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: **Contabile**

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 04/04/2014

F.to: Luison dott.ssa Orietta

Parere regolarità contabile - art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: **Contabile**

Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Data: 04/04/2014

F.to: Luison dott.ssa Orietta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto ANDRIOLO STEFANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. ZANON GIUSEPPE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. in data,
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);
- E' stata trasmessa, con prot. n. in data, al **Difensore Civico** su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

- per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata annullata con:
.....

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio